

INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE COMMERCIALI

Regione Marche - LR 27/09 – Bando 2020

Scadenza Lunedì 6 luglio 2020

- Fondi stanziati: € 1.150.000,00 di cui € 200.000,00 per i Comuni con < di 5000 abitanti
- Contributo a fondo perduto del 20%
- Investimento minimo: € 15.000,00
- Investimento massimo agevolabile: € 60.000,00
- Ammesse le spese sostenute a partire dall'1/1/2019
- La graduatoria verrà stilata sulla base dei punteggi indicati nel bando (non è quindi un click day). I progetti ultimati al 100% sono premiati, è inutile presenta la domanda a preventivo
- I fondi stanziati non sono molti quindi è importante fare attenzione ai criteri per la graduatoria che sono oggettivi
- Spese ammesse: opere murarie, impianti, attrezzature ed arredamenti
- Sono ammessi inoltre gli adeguamenti per il Covid
- Il volume di affari non deve essere superiore a € 2.000.000,00
- Alcune attività commerciali non sono ammesse.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DECRETO N.72 DEL 28/05/2020	3
2. LINK DELLA REGIONE MARCHE CON IL BANDO	3
HTTPS://WWW.REGIONE.MARCHE.IT/REGIONE-UTILE/ATTIVITÀ-PRODUTTIVE/BANDI-DI-FINANZIAMENTO/ID_9027/3371	3
3. AMBITO TERRITORIALE: REGIONE MARCHE	3
4. SOGGETTO GESTORE: P.F. CREDITO, COOPERATIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	3
5. FONDI STANZIATI: € 1.150.000,00 DI CUI € 200.000,00 PER I COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI	3
6. AGEVOLAZIONE: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 20%	3
7. INVESTIMENTO MINIMO: € 15.000,00	3
8. INVESTIMENTO MASSIMO AMMISSIBILE: € 60.000,00	3
9. AMMESSE LE SPESE SOSTENUTE A PARTIRE DALL'1/1/2019	3
10. I CONTRIBUTI SONO CONCESSI SECONDO UNA GRADUATORIA	3
NON È UN CLICK DAY, NON CI SARÀ IL RIPARTO DELLE RISORSE	3
11. IL PROGETTO DEVE ESSERE ULTIMATO ENTRO 6 MESI DEL DECRETO DI CONCESSIONE	3
SE L'INVESTIMENTO NON È ULTIMATO AL 100% È INUTILE PRESENTARE LA DOMANDA (VEDERE LA TABELLA DEI PUNTEGGI)	3
12. SOGGETTI BENEFICIARI: PICCOLE E MEDIE IMPRESE	3
A) MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO ESISTENTI;	3
B) MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ESISTENTI;	3
13. SOGGETTI ESCLUSI (2)	3
14. IL VOLUME DI AFFARI NON DEVE ESSERE SUPERIORE A € 2.000.000,00 (2.3)	4

15. INTERVENTI AMMESSI (3)	4
- RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NONCHÉ AMPLIAMENTO DEI LOCALI ADIBITI O DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ COMMERCIALE (LE SPESE RELATIVE AL DEPOSITO MERCI NONCHÉ GLI UFFICI NON SONO AMMISSIBILI A CONTRIBUTO ANCHE SE IL DEPOSITO/UFFICIO È CONTIGUO ALL'UNITÀ LOCALE);	4
- ATTREZZATURE FISSE E MOBILI STRETTAMENTE INERENTI L'ATTIVITÀ DI VENDITA E/O DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (LE SPESE PER ALLESTIMENTO DI VEICOLI NON SONO AMMESSE FATTO SALVO PER L'ALLESTIMENTO DI QUEI VEICOLI E CHE NE AUMENTA IL VALORE DA UTILIZZARE PER L'ATTIVITÀ E CHE SIANO FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEL COVID -19);	4
- ARREDI STRETTAMENTE INERENTI L'ATTIVITÀ DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (AD ECCEZIONE DI COMPLEMENTI DI ARREDO, SUPPELLETTILI E STOVIGLIE, E QUANT'ALTRO NON STRETTAMENTE FUNZIONALE ALL'ATTIVITÀ DA INCENTIVARE) ..	4
- SONO ALTRESÌ AMMESSI A CONTRIBUTO GLI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DELLE IMPRESE ALL'EMERGENZA COVID-19"	4
16. IL LEASING NON E' AMMESSO	4
17. I BENI DEVONO ESSERE NUOVI DI FABBRICA	4
18. NON SONO AMMESSE LE SPESE DI NOLEGGIO ED I CANONI	4
19. NON SONO AMMESSI GLI ACQUISTI DI ATTIVI AZIENDALI	4
20. SPESE NON AMMISSIBILI (6)	5
21. L'AGEVOLAZIONE E' IN DE MINIMIS	5
22. ATTIVITA SVOLTE CONGIUNTAMENTE (5.2)	5
COMMERCIALE E ARTIGIANALE	5
SOMMINISTRAZIONE E RICETTIVA	5
DETTAGLIO E INGROSSO	5
23. L'AGEVOLAZIONE NON CUMULABILE	5
24. LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATE PER PEC (9)	6
25. DEVE ESSERE PRESENTATA UNA DOMANDA PER OGNI ESERCIZIO COMMERCIALE	6
26. NON PUO' PRESENTARE DOMANDA (9.9)	6
CHI NON HA RENDICONTATO UN PROGETTO FINANZIATO CON IL PRECEDENTE BANDO	6
27. PUNTEGGI PER LA GRADUATORIA (11)	6
DA VALUTARE BENE PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA	6
28. L'INVESTIMENTO REALIZZATO NON PUO' ESSERE INFERIORE AL 70% DI QUELLO AMMESSO	6
29. L'AGEVOLAZIONE E' TASSATA	6
30. VINCOLI SULL'IMPRESA E SUI BENI , 4 ANNI DALLA DATA DI CONCESSIONE (15.3)	6
31. CONTATTI REGIONE MARCHE	7

1. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DECRETO N.72 DEL 28/05/2020**
2. **LINK DELLA REGIONE MARCHE CON IL BANDO**
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Bandi-di-finanziamento/id_9027/3371
3. **AMBITO TERRITORIALE: REGIONE MARCHE**
4. **SOGGETTO GESTORE: P.F. CREDITO, COOPERATIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI**
5. **FONDI STANZIATI: € 1.150.000,00 DI CUI € 200.000,00 PER I COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI**
6. **AGEVOLAZIONE: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 20%**
7. **INVESTIMENTO MINIMO: € 15.000,00**
8. **INVESTIMENTO MASSIMO AMMISSIBILE: € 60.000,00**
Se la spesa sostenuta è superiore il contributo del 20% verrà calcolato sull'importo di € 60.000,00
9. **AMMESSE LE SPESE SOSTENUTE A PARTIRE DALL'1/1/2019**
10. **I CONTRIBUTI SONO CONCESSI SECONDO UNA GRADUATORIA**
Non è un click day, non ci sarà il riparto delle risorse
11. **IL PROGETTO DEVE ESSERE ULTIMATO ENTRO 6 MESI DEL DECRETO DI CONCESSIONE**
Se l'investimento non è ultimato al 100% è inutile presentare la domanda (vedere la tabella dei punteggi)
12. **SOGGETTI BENEFICIARI: PICCOLE E MEDIE IMPRESE**
 - a) **micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio¹, esistenti²;**
 - b) **micro, piccole e medie imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esistenti;**
13. **SOGGETTI ESCLUSI (2)**
 - a) **tra le attività commerciali:**
 - attività di vendita non rivolte al pubblico (spacci interni);
 - attività di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori, artigiani, ecc.);
 - attività di farmacie e parafarmacie (salvo le parti di attività commerciali);
 - attività che prevedono trasformazione di prodotti;
 - attività di monopolio (salvo le parti di attività commerciali);
 - distributori automatici
 - attività di commercio elettronico
 - attività di rivendita di carburanti
 - attività di noleggio
 - attività di commercio all'ingrosso;
 - attività di commercio su aree pubbliche che non operano con strutture stabilmente fissate al suolo quali box o chioschi;

¹ Per la definizione di micro, piccole e medie imprese si fa riferimento al regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008.

² Per impresa esistente si intende l'impresa che al momento della presentazione della domanda sia in possesso di autorizzazione amministrativa o SCIA per l'esercizio commerciale/SAB oggetto della domanda di contributo.

b) tra le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- attività svolte da circoli privati e mense (quindi ad uso interno o comunque limitato a determinate categorie ed utenze);
- attività artigianali per la produzione propria;

c) le forme speciali di vendita di cui alla L.R. n. 27/2009 - titolo II – Capo I – Sezione II.

- Art. 21 Spacci Interni
- Art. 22 Distributori automatici
- Art. 23 Vendita per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione
- Art. 24 Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore

14. IL VOLUME DI AFFARI NON DEVE ESSERE SUPERIORE A € 2.000.000,00 (2.3)

2.3 Il volume di affari non deve essere superiore ad € 2.000.000,00 per le imprese commerciali al dettaglio e per le imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il volume d'affari è quello indicato nell'ultima dichiarazione IVA presentata; nel caso di ditta con attività promiscua e con unica partita IVA, il volume di affari è quello complessivo relativo alla ditta e non alle singole attività svolte dalla stessa.

Nel caso di nuova impresa il volume d'affari non va indicato.

Nel caso di subentro nell'attività va indicato il volume d'affari della ditta cedente.

15. INTERVENTI AMMESSI (3)

- Ristrutturazione, manutenzione straordinaria, nonché ampliamento dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciale (le spese relative al deposito merci nonché gli uffici non sono ammissibili a contributo anche se il deposito/ufficio è contiguo all'unità locale);
- Attrezzature fisse e mobili strettamente inerenti l'attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande (le spese per allestimento di veicoli non sono ammesse fatto salvo per l'allestimento di quei veicoli e che ne aumenta il valore da utilizzare per l'attività e che siano finalizzati al contenimento del COVID -19);
- Arredi strettamente inerenti l'attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (ad eccezione di complementi di arredo, suppellettili e stoviglie, e quant'altro non strettamente funzionale all'attività da incentivare).
- Sono altresì ammessi a contributo gli investimenti finalizzati all'adeguamento delle imprese all'emergenza Covid-19"

16. IL LEASING NON E' AMMESSO

17. I BENI DEVONO ESSERE NUOVI DI FABBRICA

18. NON SONO AMMESSE LE SPESE DI NOLEGGIO ED I CANONI

19. NON SONO AMMESSI GLI ACQUISTI DI ATTIVI AZIENDALI

20. SPESE NON AMMISSIBILI (6)

6.1. Non rientrano tra le spese ammissibili:

- l'acquisto dei veicoli;
- acquisto di beni usati;
- le spese accessorie quali, a titolo di esempio, quelle relative: alla imposta IVA, alla stipula dei contratti per la fornitura di luce, gas ed acqua, gli oneri di urbanizzazione, alle spese notarili, alla registrazione degli atti, alle spese tecniche per la predisposizione di atti comunali (DIA/SCIA, cambio di destinazione d'uso, ecc.);
- acquisto di PC, Notebook o assimilati (se superiore complessivamente ad una unità);
- spese sostenute in leasing;
- telefonia;
- fatture/ricevute di importo inferiore ad € 100,00, IVA esclusa;
- interessi passivi;
- complementi d'arredo, a titolo di esempio: soprammobili, quadri, tappeti, ecc;
- suppellettili varie e quant'altro non strettamente funzionale all'attività da incentivare;
- piante, vasi, fiori, ecc.;
- distributori automatici;
- stoviglie, posate, biancheria, ecc;
- fatture per smaltimento rifiuti;
- fatture per estintori;
- impianti fotovoltaici;
- giochi per bambini;
- materiale espositivo.

6.2 Non rientrano, inoltre, le spese sostenute per l'acquisizione di attivi di aziende.

Non sono altresì ammissibili i costi di progettazione, di direzione dei lavori e di consulenza.

21. L'AGEVOLAZIONE E' IN DE MINIMIS

Il limite è di € 200.000,00 nel triennio per tutte le aziende del gruppo.

E' opportuno consultare il registro degli aiuti di stato

Al fine della compilazione dell'autocertificazione De Minimis, si invita l'impresa richiedente a verificare la propria posizione relativamente agli aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA al link [https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home sezione Trasparenza/Gli Aiuti Individuali \(inserire Partita IVA o Codice Fiscale ed effettuare la ricerca\).](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home sezione Trasparenza/Gli Aiuti Individuali (inserire Partita IVA o Codice Fiscale ed effettuare la ricerca).)

22. ATTIVITA SVOLTE CONGIUNTAMENTE (5.2)

Commerciale e artigianale

Somministrazione e ricettiva

Dettaglio e Ingrosso

"5.2 Nel caso di attività promiscue, ad esempio commerciale ed artigianale, o somministrazione e ricettiva – dettaglio e ingrosso – svolte congiuntamente, sono ammissibili gli interventi di cui al punto 3 riferiti alle sole attività commerciali e le spese inerenti i laboratori di produzione se funzionali all'attività di vendita.

Nel caso di attività promiscua vanno presentati esclusivamente i documenti contabili (fatture, preventivi) inerenti l'attività commerciale ed i laboratori di produzione se funzionali all'attività di vendita pena l'esclusione della domanda"

23. L'AGEVOLAZIONE NON CUMULABILE

"E' vietato cumulare altri contributi pubblici relativi a leggi comunitarie, nazionali e regionali concernenti il medesimo investimento"

24. LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATE PER PEC (9)

25. DEVE ESSERE PRESENTATA UNA DOMANDA PER OGNI ESERCIZIO COMMERCIALE

26. NON PUO' PRESENTARE DOMANDA (9.9)

Chi non ha rendicontato un progetto finanziato con il precedente bando

"9.9 Qualora il richiedente abbia ottenuto un contributo sul bando 2019 (L.R. 27/09) e gli sia stato revocato il contributo per mancato o insufficiente rendicontazione entro i termini previsti, la sua domanda sul bando 2020 è irricevibile"

27. PUNTEGGI PER LA GRADUATORIA (11)

Da valutare bene prima di presentare la domanda

- a) Nuovi esercizi commerciali³ (che hanno iniziato l'attività successivamente al 01.01.2019 ed entro la data di presentazione della domanda) – **Punti 20**
- b) Subentro effettuato in data successiva all'1/1/2019 su esercizi commerciali attivi – **Punti 2**
- c) Esercizi commerciali i cui titolari abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni. – **Punti 10**
- d) Esercizi commerciali ubicati nei centri storici – **Punti 5**
- e) Esercizi commerciali nei quali sono stati eseguiti lavori e acquisti, regolarmente fatturati, nella misura pari o superiore al 70% dell'investimento preventivato, alla data di presentazione della domanda - **Punti 8**
- f) Esercizi commerciali nei quali sono stati completati i lavori e gli acquisti, regolarmente fatturati al 100% - **Punti 18**
- g) Esercizi commerciali che non hanno mai percepito contributi pubblici relativi a leggi comunitarie, nazionali e regionali (es. c/interesse) concernenti la medesima unità locale – **Punti 20**
(per questo punteggio è opportuno consultare il registro degli aiuti di stato)
- h) Esercizi commerciali che non hanno mai percepito contributi pubblici relativi a leggi comunitarie, nazionali e regionali (es. c/interesse) concernenti la medesima unità locale – **Punti 5**
- i) Attività sospese causa covid 19 (DPCM 11 marzo 2020) – **Punti 35**

28. L'INVESTIMENTO REALIZZATO NON PUO' ESSERE INFERIORE AL 70% DI QUELLO AMMESSO

14.4 E' tollerata la realizzazione dell'investimento per un importo non inferiore al 70 % di quello considerato

29. L'AGEVOLAZIONE E' TASSATA

30. VINCOLI SULL'IMPRESA E SUI BENI , 4 ANNI DALLA DATA DI CONCESSIONE (15.3)

15.3 La Regione Marche provvederà, inoltre, alla revoca del contributo qualora:

- a) nei quattro anni successivi alla data di concessione del contributo i singoli beni oggetto di agevolazione risultino essere stati ceduti o alienati;
- b) nei quattro anni successivi alla data di concessione del contributo i singoli beni oggetto di agevolazione risultino essere stati distratti o nei sia mutata la destinazione d'uso;
- d) l'impresa abbia cessato l'attività prima dei quattro anni previsti dal c. 3 dell'art. 84 della LR n. 27/09;

³ Per nuovo esercizio commerciale si intende l'apertura di un nuovo punto vendita successivamente al **01.01.2019** (è considerata nuova attività il subentro se la ditta alla quale sono subentrato ha iniziato l'attività **dal 01.01.2019**). Non è considerato nuovo esercizio l'ampliamento dell'attività commerciale.

31. CONTATTI REGIONE MARCHE

luciano.morbidelli@regione.marche.it

monica.paolucci@regione.marche.it

fabrizio.giovenco@regione.marche.it

071-8063731

071-8063723

071-8063732